

Legittimo l'utilizzo di mail aziendale per comunicazioni sindacali

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16746 del 21 giugno 2019, ha affermato che deve essere condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che introduce un divieto assoluto di effettuare comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale, dovendosi ritenere che i lavoratori abbiano diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

.....

L'ordinanza della Suprema Corte ha stabilito che deve ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che non permette ai lavoratori l'utilizzo della mail aziendale per effettuare comunicazioni sindacali.

Il fatto

Il caso nasce dalla sentenza con la quale i giudici di corte d'appello confermavano la pronuncia del tribunale di primo grado che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta da una società, consistita nel sanzionare disciplinarmente due RSU (nello specifico della Fiom CGIL), per avere effettuato comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale.

La corte, a motivazione di tale pronuncia, esponeva l'art. 26, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, in base al quale "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale".

Ricordando i giudici di merito che il diritto di proselitismo è l'espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, ne conseguiva che la pretesa dell'azienda "di vietare in modo assoluto - e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non poteva considerarsi conforme all'art. 26 citato. Nello specifico, concludeva la corte che l'invio delle comunicazioni ai dipendenti all'indirizzo di posta elettronica aziendale non era idonea a creare pregiudizio all'attività aziendale.

La società presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando che la rete aziendale di posta elettronica, essendo uno spazio chiuso e accessibile solo per ragioni di servizio, non era assimilabile ad altri spazi aperti e utilizzabili dai lavoratori per finalità non direttamente produttive e riconducibili all'espletamento della prestazione,

anche se collegate all'attività lavorativa svolta. La società criticava inoltre la sentenza impugnata per aver ritenuto nel concreto insussistente un pregiudizio per l'attività aziendale.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

A corredo della pronuncia, i Giudici di legittimità spiegavano che la corte del merito si era correttamente espressa nella dichiarazione di non conformità della disposizione aziendale sull'utilizzo in violazione della Legge n. 300 del 1970, art. 25, (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che, in base alle decisioni giurisprudenziali relativi alla richiamata norma statutaria, "la scelta dello spazio destinato alla affissione è rimessa al solo datore di lavoro". La censura non era quindi attinente rispetto alla fattispecie legale applicata dalla corte territoriale, che era espressamente quella dell'art. 26 S.d.L.

Art. 25. (Diritto di affissione)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26. (Contributi sindacali)

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Su queste basi, i Giudici respingevano il ricorso aziendale.

In definitiva

E' sacrosanto il diritto di proselitismo in ambito aziendale, esercitabile anche con la mail aziendale, a patto di non creare pregiudizi all'attività dell'impresa.

Questo orientamento, che vale la pena di riproporre viste le implicazioni pratiche e che è in linea con precedenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza, trova il suo fondamento nell'articolo 26 dello Statuto dei Lavoratori (sopra riportato) nel quale si afferma solennemente che "i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale".

Oltre a ciò, la Corte Suprema ha stabilito che essendo il diritto di proselitismo l'espressione di un più ampio diritto di manifestazione del pensiero, il divieto di divulgazione sindacale per il tramite di posta elettronica aziendale non è legittimo, anche perché, come dimostrato in giudizio nella fattispecie, questa condotta non comporta pregiudizio per l'attività aziendale.